

## IL SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA E LE SUE COMPETENZE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ATTUALE LEGISLAZIONE

Se volessi conferire al mio intervento un carattere un po' riduttivistico, farei subito mie le parole del Card. Grochowski, che di Segnatura se ne intende, avendo in Segnatura per intero percorso quel che si diceva il 'cursus honorum', da addetto di segreteria a Prefetto:

“Attualmente - egli ha scritto - la Segnatura è Tribunale soltanto in parte, infatti metà del suo lavoro essa lo svolge non come Tribunale ma come organo amministrativo riguardante l'attività giudiziaria della Chiesa'. ( I Tribunali, in AA.VV. La Curia Romana, 1990, p. 397 ss).

E, d'altra parte, non mi pare senza significato se il CJC, al libro VII, capitolo III dedicato ai Tribunali della Sede Ap.ca., solo della R. Rota fornisca definizione, per così dire 'ontologica' (can. 1443), mentre, al can. 1445 § 1, identifica la Segnatura, Supremo Tribunale della Chiesa, con l'insieme delle sue molteplici funzioni: “Supremum Signaturae Apostolicae Tribunale cognoscit...”, e così di seguito.

Il canone non dice quel che la Segnatura è, bensì quel che fa, e fa, svolge una molteplicità di funzioni.

Per queste ragioni, la Segnatura può a buon diritto definirsi un 'Dicastero plurale'.

Ma veniamo, un poco alla storia, poiché - come osservava acutamente Sabino Cassese - non si possono adeguatamente conoscere gli istituti giuridici, e con essi convenientemente operare, se si prescinde, con superficialità e sufficienza (cioè ignoranza) dalla loro storia, che andrebbe piuttosto, seppur sinteticamente, ripercorsa dal momento genetico attraverso i vari sviluppi normativi succedutisi nel tempo, per verificare la coerenza, pur nella necessaria evoluzione, al nucleo originario, ovvero se sia avvenuta un'eterogenesi, magari radicale.

Penso, ad esempio, alla Camera Apostolica: dapprima organo trainante di tutto l'apparato curiale, dotato perfino di funzioni giudiziarie con l'*Auditor Camerae*, poiché "camera", stanza ove venivano ammassate le riserve auree, quindi organo prevalentemente economico; oggi dicastero i cui compiti si attivano precipuamente, se non esclusivamente, in sede vacante.

Ma torniamo alla Segnatura.

E' noto che, in seguito alle vicende storiche legate alla definitiva 'debellatio' dello Stato Pontificio nel 1870, con la scomparsa dello Stato, cessò anche la funzione dei suoi organi amministrativi e giurisdizionali, tra cui quella del Tribunale della Segnatura, come peraltro anche quello della Rota Romana. A proposito di quest' ultima, il Roberti icasticamente scrive 'fere siluit'.

Infatti, nel 1831, Gregorio XVI aveva proceduta ad una radicale riorganizzazione del sistema giudiziario, per cui la Rota era divenuta Tribunale d'appello per le cause ecclesiastiche (*Jurium*), commerciali e civili dello Stato Pontificio, mentre la Segnatura era Corte di Cassazione.

Non scomparvero, tuttavia, tali organismi giurisdizionali nell'ordinamento giuridico della Chiesa, della Curia e della Cappella Papale, svolgendo in quest'ultima, i rispettivi Prelati, significativi ruoli liturgici, quasi a esprimere la coerenza tra funzione giurisdizionale e simbologia liturgica. Né tantomeno furono soppressi, e dopo anni di sostanziale quiescenza, ripresero la loro attività non senza essere stati prima rifondati e risistemati nella loro struttura come nelle loro competenze dalla Costituzione Apostolica 'Sapienti consilio', del 29 giugno 1908, con la quale S. Pio X ricompose l'intera struttura della Curia Romana.

Originariamente, la Segnatura contava un numero sempre oscillante di referendari - il Concilio di Costanza (1414-18) lo ridusse a 6; sotto Martino V, pochi decenni più tardi erano ben 75 - i quali sottoponevano alla firma (dove *Signatura*) del Papa, poi firmarono loro stessi, le suppliche di grazia o di giustizia.

Progressivamente (sotto i Pontificati di Alessandro VI e Giulio II) nascono due distinti Istituti: *Signatura Gratiae* e *Signatura Justitiae*. Quest'ultima assunse i caratteri di un vero e proprio tribunale; la *Signatura Gratiae* procedeva *ex bono et aequo*, vale a dire quando tutte le istanze giudiziarie erano già esaurite. "*Pleraeque lites et controversiae, praepedito, aut, expleto in coeteris tribunalibus cursu legitimo, et iure concesso, tamquam ad sacram Principis aram, deferuntur*". (Ben. XIV, Cost. Romanae Curiae 21 dic. 1744)

*Sensim sine sensu*, la *Signatura Gratiae* si estinse: suo ultimo Prefetto fu il Cardinale Francesco Tiberi (+ 1839). Nel 1870, per le note vicende politiche, venne meno quella di Giustizia, come sopra accennato.

Da Pio X la Segnatura viene ristrutturata come organismo unitario<sup>1</sup>, composta di 6 cardinali, con a capo un Prefetto, e viene dotata, insieme con la Rota Romana, di una

---

<sup>1</sup> " ... supremum Signaturae Apostolicae tribunal restituendum censemus, et praesentibus litteris restituimus, seu melius instituimus, iuxta modum qui in memorata *Lege* determinatur, antiqua ordinatione tribunalium

*Lex propria*, cui lo stesso Pontefice aggiunse le “Regulae servandae in iudiciis apud Supremum Signaturae apostolicae Tribunal”, del 6 marzo 1912. Ad istanza dell’allora Prefetto cardinale Lega, Benedetto XV rese più chiare ed ampliò alcune competenze, affidando alla Segnatura stessa il compito di definire le proprie competenze<sup>2</sup>.

Con la promulgazione del primo Codice della Chiesa cattolica, nel 1917, le attribuzioni della Segnatura risultarono accresciute: alla Segnatura il compito di controllare la conformità al diritto comune dei concordati stipulati dalla Santa Sede con gli stati (tra i primi, Italia, Austria e Portogallo); il compito di verificare le condizioni della delibabilità delle sentenze dichiarative della nullità matrimoniale e delle dispense papali *super rato*. Con le norme relative all’ordinamento giudiziario della Città del Vaticano, del 10 maggio 1946, la Segnatura riacquisì le funzioni di Corte di Cassazione, ma ormai dello Stato della Città del Vaticano.

Dalla riforma ‘copernicana’ operata da San Pio X uscì fuori, al vertice dell’organizzazione giudiziaria centrale della Chiesa, qualcosa di assolutamente compiuto e di cristallizzato alla perfezione, sì da far esclamare a un protagonista del mondo canonistico preconciliare, quale P. Servus Goyneche, in un commento alla ‘Sapienti consilio’ a 50 dalla promulgazione, che dalla riforma di Rota e Segnatura il sistema giudiziario ‘fere perfectus prodivit’!<sup>3</sup>

Con la Costituzione Apostolica *Regimini Ecclesiae universae*, di Paolo VI, del 15 agosto 1967, la Segnatura ottiene una *Sectio Altera*, per cui esso, alle funzioni propriamente giurisdizionali, unisce ora una funzione amministrativa riguardante l’attività giudiziaria della Chiesa, con il compito della vigilanza sull’amministrazione della giustizia nei tribunali ecclesiastici dell’intero orbe cattolico.

È soprattutto da dire, a proposito dell’istituzione della *Sectio Altera*, che essa rappresenta uno degli sviluppi più fruttuosi della riflessione ecclesiological conciliare: la riscoperta di una dimensione diaconale dell’autorità e della funzione pubblica in vista della *salus animarum*, che si concretizza nella necessità di assicurare una via di ricorso giudiziale a tutela degli interessi dei singoli contro le possibili lesioni dei diritti soggettivi o degli interessi legittimi da parte dell’autorità amministrativa della Chiesa. Il

---

*Signaturae papalis gratiae et iustitiae suppressa*”(Cost. Apost. *Sapienti consilio*, II, ad 3, in *AAS*, vol. I, 1909, n. 1, pp. 7-19; il corsivo è nel testo originale).

<sup>2</sup> Cfr. G. MONTINI, «La *lex propria* del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica nella gerarchia delle fonti», in *La lex propria del S. T. della Segnatura Apostolica*, a cura di P.A. Bonnet e C. Gullo, Coll. Studi Giuridici/LXXXIX, 2010, 53.

<sup>3</sup> *Tribunalia et officia*, in AA.VV., *Romana Curia a Beato Pio X Sapienti Consilio reformata*, Roma 1951, p. 130.

prof. Moneta, già nel 1974, esprimeva la sua soddisfazione al riguardo con queste parole:

“Un’adeguata disciplina legislativa del procedimento amministrativo può indubbiamente contribuire ad evitare il rischio di un’eccessiva frattura in seno al popolo di Dio, può avviare un diverso modo di intendere i rapporti tra gerarchia e semplici fedeli e può rendere più concretamente operante quell’ideale comunione che rappresenta il modello sociale a cui la Chiesa deve costantemente ispirarsi”<sup>4</sup>.

Con l’avvento del Codice vigente, poi, con il combinato disposto del can. 1445 e gli artt. 121-125 della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*, del 28 giugno 1988, il giudizio contenzioso-amministrativo si estende alla possibilità di chiedere l’eventuale risarcimento del danno procurato da un atto illegittimo dell’autorità pubblica.

Epperò qui è doveroso segnalare, invero non senza qualche preoccupazione, che in questi ultimi anni si è assistito alla tendenza di alcuni Dicasteri della Curia a sottrarsi sostanzialmente al controllo amministrativo della Segnatura creando una sorta di giurisdizione concorrente. Come esempio, si potrebbe addurre il caso del tribunale costituito presso la Congregazione per la dottrina della fede, sul quale la Segnatura non ha alcuna competenza, nonché le ‘Facoltà speciali’, concesse da Benedetto XVI rispettivamente alle Congregazione per il Clero e per l’Evangelizzazione dei Popoli nel 2008 e nel 2009.

Benedetto XVI, in data 21 giugno 2008, sostituì le *Normae Speciales* del 23 marzo 1968, allora concesse *ad experimentum* per un triennio, e successivamente prorogate, ma comunque di carattere provvisorio, con la *Lex propria*<sup>5</sup>.

La Segnatura apostolica è oggi dunque innanzitutto un collegio giudicante costituito da Cardinali e Vescovi, di nomina pontificia, cui potrebbero essere affiancati altri chierici senza il carattere episcopale<sup>6</sup>. In generale, tale collegio giudica in turni formati da cinque giudici, ma è prevista anche una nuova facoltà introdotta dalla *Lex propria* vigente che il Prefetto possa costituire turni di soli tre membri.

---

<sup>4</sup> P. MONETA, «Procedimento amministrativo e partecipazione dei fedeli alla funzione amministrativa», in *Ius Canonicum* 14, 1974, 41.

<sup>5</sup> Cfr. BENEDETTO XVI, *Litterae apostolicae motu proprio datae “Antiqua ordinatione” quibus Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae lex propria promulgatur*, in *AAS.*, C, 2008, pp. 513-538.

<sup>6</sup> Art. 1, 2°.

Centrale e necessario al retto funzionamento della Segnatura è il Congresso, che rappresenta, in un certo senso, l'organo consultivo del cardinale Prefetto al quale soltanto, comunque, sentiti tutti gli Officiali Maggiori, spetta la decisione ultima.

E' facoltà del Segretario il rigetto *in limine* di un ricorso qualora manchi di presupposti, non senza la possibilità di ricorrere al Prefetto contro la decisione del Segretario, quale ulteriore garanzia a tutela del diritto al processo. Il Segretario ha altresì la facoltà di presenziare alle riunioni dei turni giudicanti, pur senza diritto di voto, possibilità questa ritenuta più opportuna rispetto a quanto proposto in passato, che cioè a tali riunioni prendesse parte il Promotore di Giustizia.

E' mantenuta sia la lingua latina come idioma principale del lavoro ed esclusivo nella redazione delle sentenze e dei decreti, come anche è mantenuta la presenza dei Referendari, con funzione di Consultori, oggi non più divisi secondo l'obsoleta struttura in due classi, quella dei Referendari e quella dei Prelati votanti, atteso che nella prassi già da tempo non veniva data alcuna rilevanza pratica a quella distinzione. Imprescindibile è certo l'apporto degli avvocati e dei procuratori abilitati.

In sintesi, potremmo dire che oggi la Segnatura, secondo la *Lex propria* vigente, possiede tre campi di competenza: una competenza più propriamente giurisdizionale o giudiziaria, descritta nell'art. 33; vi è poi un compito di natura prettamente amministrativa, anch'esso però di natura contenziosa, descritto nell'art. 34; vi è infine un compito di carattere disciplinare, che attiene alla vigilanza sulla corretta amministrazione della giustizia nella Chiesa. Se volessimo fare un paragone con gli istituti della giustizia civile, diremmo che la Segnatura svolge nel contempo i compiti che l'ordinamento civile italiano assegna alla Corte di Cassazione, al Consiglio di Stato ed al Ministero di Grazia e Giustizia. A questo proposito mi sembra doveroso rilevare come questa struttura, che affianca ad una competenza prettamente giudiziaria un'altra di carattere meramente amministrativo, è ancora oggi - o pare esserlo - oggetto di discussione<sup>7</sup>. *Brevitatis causa*, rimando alla trattazione dell'argomento da parte di

---

<sup>7</sup> Tralasciando qui le questioni di carattere teorico e sistematico, mi preme far notare come non manchino anche riserve di carattere pratico-funzionale. Una delle questioni di maggior urgenza è costituita dalla mancata costituzione dei tribunali amministrativi locali, richiesta dal VII principio direttivo della riforma del Codice (si cfr. *Principia quae recognitionem dirigant*, in *Communicationes* 1, 1969, 77-85), praticamente disatteso dal Codice fino ad oggi, pur con qualche tentativo infelice (si veda B. J. BERKMANN, «Più sussidiarietà nel diritto ecclesiale. Conferenze episcopali e tribunali amministrativi», in *Concilium* 52, 2016/5, 150).

illustri studiosi, tra cui mi è caro ricordare quest'oggi, a poco più di un mese dalla sua scomparsa, S. Ecc. Mons. Francesco Salerno<sup>8</sup>.

Recentemente, sull'ultimo quaderno di 'Concilium', dedicato al diritto canonico, è apparso interessante e motivato articolo, a firma di un giovane canonista tedesco, laico, B.J. Berkmann, il quale auspica che, finalmente!, siano istituiti nella Chiesa, a livello periferico, i Tribunali amministrativi: di 1.a istanza nelle metropoli, di 2.a a livello di Conferenza Episcopale, riservando l'ultima istanza alla Segnatura.

E ciò in analogia e sulla scorta di quello spirito di sussidiarietà, prossimità e sollecitudine che ha ispirato la riforma dei processi di nullità matrimoniale voluta da Papa Francesco.

Evidentemente, ne è passata di acqua, allorché un illustre canonista, anch'egli laico (siamo a cavallo fra li aa. '50 e '60 dello scorso sec.), il prof. Bernardini, escludeva, direi, 'metafisicamente' che potesse esistere nell'ordinamento giuridico della Chiesa una giustizia amministrativa, per la necessaria convergenza dei 3 poteri nel Pontefice per quel che concerne la Chiesa Universale, e nel Vescovo per quella diocesana. Ignaro - mi permetto aggiungere 'castigatis verbis' - che seppur compresenti i 3 poteri, il loro esercizio - per irrinunciabili esigenze di legalità - dev'essere igienicamente distinto ...

\*\*\*\*\*

A. Le cause di natura giudiziaria deferite alla competenza del Supremo Tribunale della Segnatura sono:

1) le querele di nullità contro decisioni definitive o decreti aventi forza di sentenze definitive, emanate dalla Rota Romana;

2) richieste di *restitutio in integrum* contro decisioni della Rota Romana;

3) ricorsi contro il rifiuto della Rota Romana di riesame delle cause concernenti lo stato delle persone;

4) *exceptio suspicionis* o altre cause contro i Prelati Uditori della Rota Romana per atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni;

5) conflitti di competenza fra tribunali non appartenenti allo stesso tribunale di appello<sup>9</sup>;

---

<sup>8</sup> Cf. *Sede Apostolica o Santa Sede e Curia Romana*, in AA.VV., *La Curia Romana nella Cost. Ap. Pastor bonus*, 1990, pp. 45 ss.

<sup>9</sup> Art. 33 della *Lex propria*.

6) il Supremo Tribunale “giudica anche di altre controversie amministrative che sono ad esso deferite dal Romano Pontefice o dai Dicasteri della Curia Romana, come pure dei conflitti di competenza tra i medesimi Dicasteri”(Pastor bonus art. 123 § 3).

In pratica, la Segnatura - eccezion fatta per la risoluzione di un possibile conflitto di competenza tra tribunali locali - agisce in qualità di tribunale supremo unicamente nei confronti della Rota Romana. Di conseguenza, mentre può cassare una sentenza della Rota Romana (ammettendo la querela di nullità eventualmente ricevuta e risolvendola affermativamente), non può fare altrettanto nei confronti di un tribunale locale, potendo unicamente consigliare al ricorrente di rivolgersi al tribunale competente. E' da precisare, comunque, che la materia riguardante eccezioni di sospetto o altre cause contro gli Uditori della Rota Romana, come anche la materia che riguarda i conflitti di competenza, è attualmente estremamente rara.

B) Il secondo ambito di competenza abbiamo detto essere quello riguardante il contenzioso-amministrativo. Si tratta di ricorsi interposti, nel termine perentorio di sessanta giorni utili, contro atti amministrativi particolari emanati o confermati dai Dicasteri della Curia Romana, ogni qualvolta si ritenga che l'atto contestato abbia violato una qualsiasi legge *in procedendo* (violando la procedura) *vel in decernendo* (applicando in modo errato la legge alla sostanza della decisione). In tutti questi casi, oltre al giudizio sull'eventuale illegittimità dell'atto, è previsto anche - non d'ufficio ma solo ad istanza della parte - un possibile provvedimento circa il risarcimento del danno cagionato dall'atto illegittimo.

La determinazione del risarcimento del danno è ovviamente un provvedimento subordinato alla dichiarazione eventuale dell'illegittimità, mancando la quale verrebbero a mancare i presupposti della determinazione del danno.

Il ricorso amministrativo non può mai avere ad oggetto un atto del potere giurisdizionale o un atto avente forza di legge, quali la sentenza di un tribunale oppure un decreto generale di un vescovo diocesano o della Conferenza nazionale dei vescovi di un dato paese.

L'oggetto del ricorso è solo ed esclusivamente un atto amministrativo individuale, singolare, per usare il linguaggio del Codice, se proveniente da un Dicastero o Organismo della Curia Romana, per emanazione diretta o per semplice conferma. Non è quindi possibile ricorrere direttamente alla Segnatura, ad esempio, contro un atto amministrativo di un vescovo diocesano, per il quale, com'è noto, vige la regola generale del ricorso amministrativo: essa vuole che l'opposizione eventuale sia anzitutto manifestata all'autore del provvedimento (la c.d. *remonstratio*), poi eventualmente al

Dicastero romano competente per materia e solo a seguito di tali passi successivi, al Supremo Tribunale della Segnatura, qualora il Dicastero romano abbia confermato la decisione del Vescovo. Purché, ovviamente, ne sussistano tutti gli altri presupposti di legge. Il ricorso può riguardare anche la decisione del Dicastero romano di rigetto del ricorso perché interposto da persona priva della capacità legale o dell'interesse, o perché interposto fuori dei termini legali. In tal caso, il ricorso presso la Segnatura può riguardare unicamente la decisione del rigetto e non la decisione originaria nel suo contenuto sostanziale.

Il ricorso deve inoltre riguardare le violazioni della legge da parte dell'autorità inferiore. Questo elemento è sufficientemente chiaro per quanto concerne le pretese violazioni di legge in materia di procedura, se e quando cioè l'autorità inferiore o il Dicastero abbiano seguito o meno le regole canoniche di procedura.

Più problematica appare una pretesa violazione della legge *in decernendo*, che riguardi cioè l'applicazione di una legge al caso, dato l'ampio potere discrezionale di cui gode l'autorità ecclesiastica. Se un Dicastero romano può dare un giudizio in funzione dell'opportunità, della congruità, della prudenza della materia oggetto dell'atto amministrativo ed ha il potere di confermarlo o di cassarlo, oppure di emendarlo (can. 1739), la Segnatura può solamente stabilire se una legge sia stata o meno violata.

A mo' di esempio, potrei citare il caso delle decisioni che riguardano cambiamenti sostanziali di parrocchie (raggruppamenti, divisioni, soppressioni, modificazione territoriale, etc.), oppure cause riguardanti la rimozione di un parroco. Non è compito della Segnatura entrare nel merito della bontà o dell'opportunità della decisione del vescovo, ma solo verificare che non ci sia stata violazione della legge sostanziale o procedurale. Evidentemente, non è passibile di ricorso una decisione del Pontefice né di un atto che Egli abbia approvato in forma specifica<sup>10</sup>.

C. Circa il terzo dei compiti principali della Segnatura, vale a dire la funzione di vigilanza sull'operato dei tribunali, l'art. 35 della *Lex propria* prescrive che, nell'espletare tale compito, la Segnatura:

1) può intraprendere, se necessario, misure disciplinari nei confronti di tutti gli operatori della giustizia, ivi compresi avvocati e procuratori;

2) può ricevere richieste per la trattazione di una determinata causa presso la Rota Romana sin dalla prima istanza, domande riguardanti la dispensa da una legge processuale, per la quale sono del tutto incompetenti i vescovi diocesani e qualsiasi richiesta di grazie relative all'amministrazione della giustizia;

---

<sup>10</sup> Cfr cann. 1404 e 1405, § 2 conl. cum art. 26 del *Regolamento generale della Curia Romana*.



- 3) può prorogare la competenza dei tribunali inferiori;
- 4) può dispensare i ministri del tribunale dai titoli accademici richiesti dal Codice (can. 1420 § 4, 1435);
- 5) emette i decreti di esecutività delle sentenze di nullità per l'ottenimento degli effetti civili, previsti nel regime concordatario (Italia, Portogallo, Brasile e Repubblica Dominicana);
- 6) può concedere ed approvare un tribunale d'appello per cui è richiesta l'approvazione della S. Sede;
- 7) promuovere o approvare l'erezione di tribunali interdiocesani.

A tal proposito, faccio notare come la normativa introdotta dalla recente riforma sancita dal Motu Proprio *Mitis Iudex* richiami direttamente in causa l'intervento della Segnatura laddove si ravvisi la necessità e dunque la richiesta di erezione di un tribunale interdiocesano per un gruppo di diocesi non appartenenti alla medesima provincia ecclesiastica o metropolia.

Come infatti avverte una recente nota della Segreteria Generale della Conferenza dei vescovi italiani, del 20 luglio 2016, è richiesta la licenza della Segnatura per la costituzione di tribunali interdiocesani per diocesi appartenenti a metropoli o provincie ecclesiastiche differenti, mentre rimane libera, ma con obbligo di comunicazione alla Segnatura, la costituzione di tribunali all'interno della medesima provincia.

Alla Segnatura il compito di verificare ed attestare la sussistenza delle condizioni per un adeguato funzionamento delle strutture giudiziarie, anche nel caso in cui un Vescovo, a mente del M.P. *Mitis Iudex*, decida di recedere dal tribunale regionale o interdiocesano di appartenenza; alla Segnatura, inoltre, spetta la determinazione dei tribunali a cui deferire gli appelli delle cause provenienti dai tribunali interdiocesani, competenza ora sottratta alle Conferenze episcopali<sup>11</sup>.

Perché la Segnatura possa efficacemente espletare il proprio ruolo di vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia, è fatto obbligo<sup>12</sup> a ciascun tribunale

---

<sup>11</sup> Cfr. can. 1439, § 1 e Nota della Segreteria Generale della CEI, al punto quarto. Si noti, tuttavia, la dizione tecnicamente errata della Nota, in quanto il § 1 del can. 1439 non è abrogato, ma la competenza della determinazione del tribunale d'appello viene assegnata alla Segnatura e non più alla Conferenza dei Vescovi. Per una critica a tale disposizione, in quanto contraria al principio della sussidiarietà tanto rivalorizzato da Papa Francesco, si veda: B. J. BERKMANN, «Più sussidiarietà ...», cit., 148. Il medesimo autore nota che i criteri di sollecitudine e di accessibilità garantiti ai fedeli per le cause matrimoniali nella riforma di Papa Francesco sono i medesimi che dovrebbero ispirare l'istituzione dei tribunali amministrativi locali.

<sup>12</sup> Cfr. art. 110, § 1 della *Lex propria*.

ecclesiastico di comunicare al Supremo Tribunale una sorta di relazione annuale attraverso la quale è possibile conoscere la composizione e l'attività del tribunale stesso ed eventualmente correggere eventuali abusi o storture. Riceve anche eventuali doglianze, denunce, reclami o semplici richieste di chiarimento.

Tuttavia, la sua attività in questo campo non si esaurisce in una mera sorveglianza o repressione di abusi, ma, positivamente, è volta anche alla promozione di una sempre migliore amministrazione della giustizia, nel rispetto del ruolo proprio dei tribunali ecclesiastici, evitando di sostituirsi ad essi e fornendo ad essi l'aiuto necessario perché possano svolgere il loro servizio di un'amministrazione appropriata della giustizia. In risposta all'invio di tali relazioni annuali, perciò, la Segnatura dispensa ai più di 1000 tribunali in attività nella Chiesa chiarimenti, osservazioni, rilievi, avvertimenti, ed in genere considerazioni indirizzate a ciascun Moderatore, perché garantisca la loro attuazione nei tribunali su cui esercitano la vigilanza a livello locale. Tra le questioni che più facilmente richiedono l'espressione di rilievi vi sono certamente l'esortazione a preparare personale qualificato per assicurare un naturale avvicinarsi di operatori ben preparati e i solleciti a risolvere le cause nel più breve tempo possibile, evitando i ritardi immotivati, sempre nel pieno rispetto delle esigenze della giustizia<sup>13</sup>, e giammai smarrendo di vista il 'telos' verso cui l'ordinamento canonico è interamente e intensamente ordinato: la *salus animarum*, vale a dire l'attenzione viva e sincera nei cfr. e a favore di quell'*homo peregrinus*, sovente ferito - come, in fondo è ciascuno di noi - , come non si stanca di ripetere e testimoniare, 'verbo et opere', il Sommo Pontefice Francesco.

La Segnatura, infatti, pur consapevole con Salvatore Satta della "perenne giuridicità dell'umano rapporto", sa bene - non foss'altro che per la sua secolare esperienza e per il compito peculiarissimo di tutelare i diritti dei singoli, chierici e laici, nei confronti di sempre possibili, umanissimi abusi - nell'attenta, laboriosa applicazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, e, ancora, di individuare gli eccessi di potere e le violazioni di legge, sa bene, con Giorgio Del Vecchio che "da un altro errore dobbiamo guardarci: ed è di considerare il diritto come l'unica regola della vita". "Non ergo Deum nostrae iustitiae similem cogitemus", insegna Sant'Agostino (PL XXXIII, p. 461), cui fa eco potente San Gregorio Magno: "humana iustitia divinae iustitiae comparata, iniustitia est"(PL LXXV, p. 716). E mi piace chiudere queste suggestioni con una riflessione ancora di Giorgio Del Vecchio: "Il raffronto tra la giustizia divina e umana vale di per sé ad ammonirci che i nostri giudizi sono fallibili; onde dobbiamo andar cauti,

---

<sup>13</sup> Can. 1453.

specialmente nel pronunciare condanne ... Nella suprema giustizia ... la giuridicità si congiunge con la misericordia. Così noi, volendo specchiarci in quella, dovremo tener presente che il diritto segna soltanto un limite, ma entro questo limite deve esercitarsi la carità”(*Giustizia divina e giustizia umana*, in *Il Simbolo*, vol. XIII, 1956, p. 110).